



# COMUNE DI PINO TORINESE

## Città metropolitana di Torino

### SERVIZIO TECNICO

---

**DETERMINA NUMERO 148 DEL 21/05/2025**

---

**OGGETTO: CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA E SEMPLIFICATA, IN MODALITA' ASINCRONA, SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONCENTRICO - VIA ROMA, TRATTO DA VIA MOLINA A VIA MARIA CRISTINA (INGRESSO PARCHEGGIO DONATORI DI SANGUE) – CUP G29J18000550004.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROGETTO

Richiamati in relazione all'intervento in oggetto:

- il DUP 2025/2027, il Bilancio 2025/2027, il Piano Triennale dei lavori pubblici 2023 e l'elenco annuale 2023;
- gli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990;
- l'art. 38 del D.lgs 36/2023;
- la propria Determina n. 483 del 29/12/2023 di aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva all'operatore economico Arch. Aurora Cobianchi con studio in Via Romani n. 16 a Torino;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 05/03/2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, prot. n. 2890 del 03/03/2025 (agli atti);
- la propria Determina n. 74 del 07/03/2025 con la quale, al fine dell'acquisizione dei pareri, nulla osta e degli atti di assenso sul citato progetto di intervento, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona di cui alla Legge 241/1990;
- la lettera di convocazione della predetta conferenza di servizi, Prot. n. 3316 del 10/03/2025;

Considerato che:

- con la conferenza dei servizi di cui al presente atto sono stati richiesti i seguenti pareri, atti di assenso e nulla osta:
  - Città Metropolitana di Torino - Servizio viabilità, quale Ente proprietario della strada ai sensi del D.lgs. 285/1992;
  - Soprintendenza Archeologica per la Città Metropolitana di Torino per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 42/04;
  - Agenzia della mobilità Piemontese (Consorzio di interesse Regionale) per il trasporto pubblico locale (TPL);
  - Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. (GTT) per la linea suburbana n. 30 del trasporto pubblico locale;
  - Autorità d'Ambito Torinese - ATO3 in merito alle competenze del servizio idrico integrato ai sensi del D.lgs. 152/2006 (acquedotto e fognatura acque nere);
  - SMAT S.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura acque nere);
  - Città Metropolitana di Torino – Servizio risorse idriche per le competenze di cui al D.lgs. 152/2006 (scolmatore di piena);

- Società p.a. Italgas, gestore e concessionario della rete di distribuzione del gas metano;
- Società p.a. E-Distribuzione, gestore e concessionario della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- Società p.a. Fibercop in qualità di gestore e concessionario della rete telefonica e dell'infrastruttura fibra ottica di competenza ai sensi del D.lgs. 259/2003;
- Società p.a. Fastweb in qualità di gestore e concessionario dell'infrastruttura fibra ottica di competenza ai sensi del D.lgs. 259/2003;
- Società p.a. Open Fiber in qualità di gestore e concessionario dell'infrastruttura fibra ottica di competenza ai sensi del D.lgs. 259/2003;
- Società r.l. Enel Sole in qualità di gestore della rete di illuminazione pubblica;

- a seguito di valutazioni ed integrazioni documentali, sono pervenuti al protocollo di questo Ente i seguenti pareri allegati in calce per formarne parte integrante e sostanziale:

- Parere della Città Metropolitana di Torino – Servizio Viabilità (Ente proprietario della strada) – prot. n. 6140 del 08/05/2025, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- ad ultimazione della piattaforma stradale tra le progr. Km 9+820 e km 9+975, la sezione stradale bitumata della S.P. n° 5 destinata al traffico viabile dovrà risultare costante e misurare almeno m 6,50 complessivi – tipo F urbana secondo D.M. 05.11.2001 (0,50 + 2,75 + 2,75 + 0,50), evitando ogni restringimento della carreggiata stradale rispetto a quella esistente e comunque oltre la striscia di margine deve essere mantenuta una banchina minima di 50 cm. Il tutto a condizione che lungo l'intero tratto della SP. 5 modificata siano verificate le fasce veicolari di ingombro dinamico bidirezionali dei mezzi del TPL;

- alla luce delle risultanze delle verifiche di cui sopra, il Comune potrà eventualmente valutare il mantenimento o la rimozione parziale degli stalli del parcheggio pubblico di sosta, laterali alla carreggiata. In prossimità degli esercizi commerciali, in luogo degli stalli di sosta dovranno essere individuati idonei spazi per il carico / scarico merci, al fine di evitare soste non autorizzate in carreggiata;

- per la verifica nel tempo della qualità della pavimentazione stradale dovranno essere previste opportune attività di manutenzione sul manto stesso nel Piano di Manutenzione dell'Opera, che comprenda anche una periodica valutazione acustica dell'eseguito ai fini del rispetto della normativa;

- per prevenire l'insorgere di fenomeni di disturbo generati dal rumore dei veicoli in transito, deve essere valutata la compatibilità con le disposizioni del locale Piano di Zonizzazione Acustica e della vigente normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento sonoro, predisponendo dichiarazione in funzione della normativa in materia prevenzione dell'inquinamento acustico specifica per il tratto oggetto del presente progetto, con espressa attestazione della possibilità di localizzazione in funzione delle preesistenze residenziali, per prevenire eventuali danni statici, specificatamente con sistemi e modalità atti ad evitare ogni trasmissione di vibrazioni che possano generare lesioni sugli edifici limitrofi;

- si dovrà procedere all'individuazione, protezione ed eventuale ripristino di possibili sottoservizi esistenti, sollevando la Città Metropolitana da eventuali richieste danni. Inoltre dovranno essere previsti anche manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire l'eventuale collocazione di nuovi sottoservizi senza manomettere la sistemazione stradale;

- Il Comune di Pino T.se dovrà impegnarsi:

- ad assumersi la responsabilità conseguente alla realizzazione dei lavori;

- irrevocabilmente a non avanzare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti della Città Metropolitana nel caso di danni diretti ed indiretti

di qualsiasi origine che eventualmente venissero arrecati ai fabbricati adiacenti al sedime stradale a causa dei lavori e relative scelte progettuali;

- ad impegnarsi ad eseguire la manutenzione della nuova pavimentazione stradale in cubetti anche in caso di danni causati dal servizio di sgombero neve;

- dovrà essere garantita la continuità della regimazione delle acque superficiali, evitando ristagni d'acqua sulla piattaforma stradale e salvaguardando gli accessi privati. Le opere dovranno essere corredate da caditoie a griglia mobili, in modo da rendere agevole lo spurgo, e transitabili, in numero sufficiente, collegate con la rete di smaltimento. Le griglie dovranno essere disposte ai lati della S.P. n° 5, fuori dalla sede stradale in cubetti, al fine di garantire il regolare smaltimento delle acque meteoriche superficiali;

- Nulla-osta della Città Metropolitana di Torino - Servizio risorse Idriche – prot. n. 4920 del 11/04/2025, con contestuale comunicazione di non competenza per le opere previste;

- Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Area Metropolitana di Torino – prot. n. 3840 del 20/03/2025, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i lavori di scavo previsti per il rifacimento delle acque meteoriche siano eseguiti con l'assistenza di operatori archeologi con i necessari requisiti di qualificazione sotto il controllo di quest'Ufficio, al fine di garantire l'immediato riconoscimento e la salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica soggette a tutela ai sensi della vigente normativa;

- Parere dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, prot. n. 4877 del 10/04/2027, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il tratto di marciapiede con funzione di banchina di fermata deve presentare una larghezza libera almeno pari a 2 metri per garantire il corretto utilizzo della pedana di sollevamento per l'accessibilità ai mezzi delle persone con ridotta capacità motoria;

- gli elementi della pensilina e/o dell'arredo urbano non dovranno ostacolare la percorribilità della banchina da parte di tutte le categorie di utenza, accertando altresì che non venga limitato l'utilizzo della citata pedana di sollevamento. A tal fine, potrebbe essere considerata l'adozione di una tipologia di pensilina c.d. "a sbalzo", verificando che la proiezione della copertura presenti sempre un arretramento di almeno cm 50 dalla cordolatura esterna della banchina (lato sede stradale);

- sia accertato il mantenimento delle necessarie condizioni di visibilità per i veicoli in uscita dall'accesso carraio adiacente nei confronti dei veicoli provenienti da Chieri;

- la segnaletica orizzontale gialla dovrà essere eseguita secondo quanto indicato dal D.P.R. 495/92 art. 151 - figura II 447;

- dovranno essere presi direttamente con l'Azienda di trasporto gli opportuni accordi per l'eventuale istituzione di fermata provvisoria su sito temporaneo durante l'esecuzione dei lavori, nonché per le modalità di collocazione definitiva della palina;

- Nulla-osta della ATO3 (Autorità d'Ambito) – prot. n. 3711 del 18/03/2025;

- Nulla-osta da parte del gestore SMAT S.p.a. - Gestore del Servizio Idrici integrato – prot. n. 4984 del 14/04/2025;

- Nulla-osta da parte del gestore Openfiber - Gestore della rete telecomunicazione e fibra – prot. n. 4768 del 09/04/2025;

- Nulla-osta del gestore FASTWEB S.p.a. - Gestore della rete telecomunicazione e fibra – prot. n. 6196 del 09/05/2025, nel rispetto delle seguenti raccomandazioni:

- le eventuali infrastrutture sono orientativamente posizionate ad una profondità ad una profondità di m 0,80 – 1,00 ma comunque possono subire variazioni in qualunque punto della tratta;
- i cavi Fastweb possono essere all'interno di infrastrutture di altri operatori;
- saranno da gestire le interferenze a rilascio del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, della Legge 241/90, la mancata trasmissione del parere, del nulla osta o dell'atto di assenso equivale ad assenso senza prescrizioni;
- non sono pervenuti pareri ostativi da sottoporre a riunione simultanea e sincrona ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, lett. d) della Legge 241/90;
- sussistono le condizioni per le accogliere le prescrizioni dei soggetti coinvolti in quanto le medesime indicazioni non comportano modifiche sostanziali al progetto di fattibilità tecnico-economica oggetto della conferenza;
- ai sensi del D.lgs. 285/92 l'autorizzazione alla manomissione del suolo è di competenza del Comune di Pino Torinese sulla base del parere dell'Ente proprietario della strada (interno centro abitato);

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la Legge 190/12 e il D.lgs. 33/13;

## **D E T E R M I N A**

- di concludere con esito positivo la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori dell'intervento di riqualificazione del concentrico – Via Roma tratto da Via Molina a Via Maria Cristina (ingresso parcheggio donatori di sangue) - CUP G29J18000550004, approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale con Delibera n. 35 del 05/03/2025, nel rispetto dei pareri, dei nulla osta e degli atti di assenso di cui in premessa;
- di autorizzare ai sensi degli artt. 21 e 26 del D.lgs. 285/92, l'esecuzione dei lavori del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente proprietario della strada;
- di disporre:
  - l'adeguamento del progetto approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale alle condizioni espresse nei pareri, nulla-osta e atti di assenso richiamati nella presente Determina;
  - l'inoltro di copia del conseguente progetto di fattibilità tecnica - economica ed esecutivo, ai soggetti invitati a partecipare alla conferenza dei servizi di cui al presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale informatico dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- di dare atto che la presente Determina, non comportando impegno di spesa, non necessita di copertura finanziaria;
- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento Comunale sui controlli interni.

Pino Torinese, 21 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
DELLACASA Fabrizio  
(Firmato digitalmente)